

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 21
DELLO STATUTO DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

**APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA
IL 06 MARZO 2005**

**DOPO L'ACCOGLIMENTO DEI RILIEVI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

PARTE PRIMA

L'AZIONE CATTOLICA NELL'ARCIDIOCESI DI ANCONA - OSIMO

Art. 1

L'ATTO NORMATIVO DIOCESANO: PREAMBOLO

1. Il presente Atto Normativo, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal suo Regolamento Nazionale di attuazione, contiene le norme che disciplinano la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione di Azione Cattolica della Arcidiocesi di Ancona – Osimo.
2. I laici che aderiscono all'Azione Cattolica Diocesana riconoscendo la piena regalità di Cristo sulla storia, si impegnano a vivere quotidianamente la loro personale adesione al Vangelo, nella famiglia, nello studio, nel lavoro e nel tempo libero; operano nel mondo mirando all'animazione cristiana della realtà culturale, sociale e politica, senza visioni di parte, ma valorizzando quella tensione al bene comune e ai valori di pace, giustizia, condivisione e solidarietà, che è propria della presenza cristiana nella società; partecipano alla vita della Chiesa, di cui sono corresponsabili in piena comunione con il Vescovo e il Presbiterio Diocesano, favorendo il dialogo e la collaborazione con le altre aggregazioni di fedeli laici.
3. L'Azione Cattolica Diocesana è pienamente coinvolta nell'opera propria della Chiesa locale, cioè l'annuncio del Vangelo alle donne e agli uomini che abitano il territorio che essa stessa abita. I soci dell'Azione Cattolica Diocesana sono pertanto impegnati a testimoniare con la loro vita la gioia della Pasqua di Cristo, vera novità della storia e unica fonte di salvezza per gli uomini.
4. L'Azione Cattolica Diocesana, attraverso itinerari elaborati dall'Azione Cattolica Italiana, promuove la formazione degli associati, attivando processi che educino ad una fede incarnata sul territorio. Scopo di tali processi formativi è una sempre maggiore personalizzazione della fede, una rinnovata tensione missionaria, una scelta definitiva per la vita cristiana, nel rispetto delle diverse e personali vocazioni. I processi formativi tengono conto delle diverse esigenze di bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti, assumendo la dinamicità della crescita e della maturazione della coscienza cristiana.
5. La vita associativa dell'Azione Cattolica Diocesana si configura come una esperienza unitaria condivisa da bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti accomunati dall'impegno nell'apostolato cristiano. La vita associativa, inoltre, è caratterizzata dalla piena partecipazione di tutti i soci, a tutti i livelli, o personalmente o attraverso responsabili democraticamente eletti. Si configura pertanto come palestra di democrazia e di responsabilità civile.

Art. 2

L'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

1. L'Azione Cattolica Diocesana è un'associazione ecclesiale senza scopo di lucro che riunisce tutti i laici che nella Arcidiocesi di Ancona - Osimo aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. La sede dell'Azione Cattolica Diocesana è ad Ancona in piazza Santa Maria n. 4. La sede sociale potrà essere variata con delibera del Consiglio Diocesano.
3. Legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente Diocesano nominato con le modalità indicate all'art. 17.

PARTE SECONDA

VITA E ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

TITOLO PRIMO

Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica Diocesana

Art. 3

L'ADESIONE

1. L'adesione all'Azione Cattolica Diocesana è una scelta libera e personale che richiede l'impegno a partecipare alla vita associativa, in particolare ai momenti formativi e di espressione democratica.
2. Si aderisce all'Azione Cattolica Diocesana attraverso le Associazioni Territoriali, parrocchiali o interparrocchiali, o i Movimenti Diocesani, espressamente previsti al successivo Titolo Secondo.
3. L'adesione avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale di attuazione dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 4

DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli aderenti all'Azione Cattolica Diocesana sono tutti personalmente responsabili della vita associativa che si impegnano a promuovere e a diffondere in tutte le sue forme.
2. Essi eleggono o direttamente o tramite loro delegati i responsabili dell'Associazione a tutti i livelli. I bambini, i ragazzi esprimono il loro voto tramite i loro educatori. Il voto si esercita personalmente e non può delegato salvo che in caso di impedimento urgente. Nessun socio può avere più di una delega.
3. Sono titolari dell'elettorato passivo e sono quindi candidabili per l'elezione come componenti delle presidenze, parrocchiali o diocesane, del consiglio diocesano e come dei delegati alle assemblee diocesane, i soci dell'Azione Cattolica Italiana che hanno compiuto il 18° anno di età al momento della definizione delle candidature.
4. Ciascun socio è tenuto a contribuire personalmente alle necessità economiche dell'associazione, secondo le deliberazioni annuali del Consiglio Diocesano in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal suo Regolamento di attuazione.
5. Per tutte le altre regole generali di esercizio del voto, per le norme sull'elettorato attivo e passivo, sulla durata degli incarichi, incompatibilità e decadenza vale il dettato del Regolamento nazionale.

Art. 5

I SACERDOTI ASSISTENTI

1. L'Azione Cattolica Diocesana ha un sacerdote assistente generale nominato dall'Ordinario Diocesano. L'Ordinario Diocesano nomina vice assistenti su indicazione dell'assistente generale.
2. I sacerdoti assistenti partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee, ai Consigli e alle Presidenze dell'Associazione e delle sue articolazioni e alla vita dei gruppi.
3. Nelle Associazioni parrocchiali, assistente dell'associazione è il Parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal Parroco.
4. Nelle Associazioni interparrocchiali l'assistente viene nominato dai Parroci delle Comunità Parrocchiali coinvolte.

TITOLO SECONDO

Le articolazioni dell'Associazione Diocesana

Art. 6 **ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA**

1. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Ancona - Osimo si articola in associazioni territoriali, parrocchiali o interparrocchiali, di norma riferite a comunità parrocchiali costituite secondo il diritto canonico, e in movimenti.

Art. 7 **LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DELL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA**

1. Le associazioni territoriali, parrocchiali o interparrocchiali, costituiscono la realizzazione concreta dell'Azione Cattolica Diocesana sul territorio.
2. Per favorire la vita associativa il Consiglio Diocesano si impegna a sostenere la nascita delle associazioni interparrocchiali.
3. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal suo Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana

Art. 8 **I MOVIMENTI DIOCESANI**

1. Per rispondere a significative esigenze nella linea della missione, dell'incontro e del servizio, può costituirsi un Movimento Diocesano.
2. Un Movimento Diocesano si costituisce dopo che il Consiglio Diocesano, a maggioranza dei componenti, ha approvato il progetto missionario del Movimento presentato da uno o più gruppi, per un totale complessivo di almeno 10 soci, che si impegnano in questo modo ad animarne le attività in maniera stabile. Ad ogni rinnovo triennale del Consiglio Diocesano, i Movimenti esistenti presentano il progetto missionario per il triennio entrante al Consiglio Diocesano che ne decide l'approvazione a maggioranza dei componenti.
3. Tutti i soci che danno vita ai gruppi che presentano il progetto missionario del Movimento costituiscono l'Assemblea del Movimento. Compiti dell'Assemblea del Movimento sono:
 - a) stabilire le linee programmatiche del movimento entro le indicazioni dell'associazione diocesana;
 - b) eleggere l'Equipe diocesana del Movimento che ha il compito di coordinare lo stesso e tenere il collegamento con tutta l'associazione;
 - c) eleggere i delegati all'Assemblea Diocesana in numero pari a 1 ogni 10 soci che partecipano alla vita del Movimento;
 - d) eleggere il Segretario del Movimento prima dell'Assemblea Diocesana Elettiva.
4. Dopo l'approvazione del progetto missionario, il Consiglio Diocesano ratifica la nomina del Segretario del Movimento Diocesano che entra a far parte della Presidenza Diocesana.
5. Oltre alle norme del presente Atto Normativo, per i Movimenti diocesani che si collegano a Movimenti nazionali esistenti si applica la normativa nazionale relativa ai Movimenti.

TITOLO TERZO

L'Associazione Diocesana e i suoi organi

Art. 9 **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

1. Gli organi della Associazione Diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza e il Presidente.

Art. 10 **L'ASSEMBLEA DIOCESANA**

1. L'Assemblea diocesana è costituita dai componenti il Consiglio diocesano e dai delegati delle Associazioni Territoriali e dei Movimenti, scelti secondo le norme previste dal presente Atto Normativo.
2. L'Assemblea Diocesana è convocata dal Presidente Diocesano.
3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, per la presentazione della proposta annuale dell'ACI, la discussione e l'approvazione del programma diocesano.
4. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria anche su richiesta di un terzo dei componenti del Comitato Presidenti.

Art. 11 **COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA**

1. L'Assemblea Diocesana è composta da:
 - a) i membri dei Consigli parrocchiali o interparrocchiali così come definiti dall'Atto Normativo nel comma 1 dell'art. 24;
 - b) ulteriori due delegati per le Associazioni Territoriali con un numero di soci compreso tra 41 e 80; ulteriori tre delegati per le Associazioni Territoriali con un numero di soci compreso tra 81 e 120; ulteriori quattro delegati per le Associazioni Territoriali con più di 120 soci;
 - c) i Consiglieri diocesani;
 - d) un ulteriore rappresentante dei Movimenti costituiti ai sensi dell'art. 8 del presente Atto Normativo, in numero di 1 ogni 10 soci appartenenti al Movimento;
 - e) un rappresentante della FUCI, un rappresentante del MEIC e un rappresentante del MIEAC.
2. Per i delegati delle Associazioni Territoriali di cui alle lettere a), b) del precedente comma, occorre tener conto dei seguenti criteri:
 - a) la designazione spetta alle Assemblee delle Associazioni Territoriali;
 - b) nella designazione si deve mantenere una rappresentanza di A.C.R., giovanissimi, giovani e adulti che tenga conto del numero dei soci del settore o articolazione. L'A.C.R. e i giovanissimi non maggiorenni sono rappresentati dai loro educatori.

Art. 12 **ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO**

1. L'Assemblea diocesana all'inizio di ogni triennio elegge 15 componenti del Consiglio Diocesano.
2. Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite ai giovani, agli adulti e ai responsabili educativi. Sono eletti i 5 candidati più votati di ciascuna lista. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Ogni componente l'Assemblea Diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 2 e può esprimere fino a 3 preferenze per ognuna di esse.
4. Le candidature devono essere presentate da almeno 5 delegati o da una Assemblea Territoriale. Il Consiglio Diocesano uscente delibera sui tempi di presentazione delle

candidature e si incarica di dare adeguata pubblicità delle stesse ai delegati riuniti in assemblea. Può essere candidato come Consigliere Diocesano qualsiasi socio dell'Azione Cattolica Diocesana che abbia compiuto il 18° anno di età.

5. Non può essere candidato a Consigliere Diocesano, per un quarto mandato consecutivo, chi ha ricoperto questo incarico nei tre mandati precedenti. Si rimanda allo Statuto e al Regolamento dell'Azione Cattolica Italiana per le ulteriori condizioni di incompatibilità con l'incarico e/o la candidatura a Consigliere diocesano.

Art. 13

IL CONSIGLIO DIOCESANO: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Consiglio diocesano è composto dai 15 membri eletti dall'Assemblea, dal segretario e dall'amministratore diocesano, dai Segretari dei Movimenti, da un rappresentante della FUCI, da un rappresentante del MEIC e un rappresentante del MIEAC, ove presenti.
2. Il Consiglio diocesano:
 - a) assume la responsabilità della vita e delle attività della Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla Assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative della Associazione diocesana; delibera la partecipazione della Azione Cattolica Diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali;
 - b) elabora e promuove nuove esperienze di annuncio del Vangelo, rivolte a tutti: a coloro che credono, per accompagnarli verso un autentico discepolato; a coloro che non credono, per ascoltare e suscitare fraternamente le loro domande di fede; a coloro che non credono più, cercando di capire le ragioni del loro allontanamento;
 - c) attiva i processi formativi della Associazione, cura in particolare la formazione dei Responsabili delle Associazioni Territoriali, dei gruppi e dei Movimenti; indica di anno in anno i percorsi di sostegno alle figure educative che operano nell'Associazione perché possano efficacemente proporre a tutti i soci cammini formativi adeguati alla realtà diocesana e alle sue articolazioni territoriali;
 - d) formula concreti progetti di servizio, di attenzione al territorio e alla storia in cui siamo immersi anche in collaborazione con le altre realtà ecclesiali o civili in modo da potere incarnare la presenza di Cristo morto e risorto nella concreta quotidianità della vita;
 - e) cura la partecipazione alla vita associativa e promuove il carisma laicale proprio dell'associazione; sia nelle Associazioni Territoriali che compongono l'associazione diocesana, sia nelle comunità parrocchiali ove l'associazione non è presente. Per quanto riguarda bambini, ragazzi, il Consiglio Diocesano promuove opportune forme di partecipazione democratica;
 - f) nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo, formula la proposta per la nomina del Presidente da parte dell'Ordinario diocesano ed elegge gli altri componenti la Presidenza;
 - g) designa, su proposta del Presidente, il Comitato per gli Affari Economici;
 - h) delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;
 - i) dispone la convocazione della Assemblea diocesana elettiva a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa;
 - j) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 14

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. Il Consiglio Diocesano può organizzarsi in tre Aree funzionali: Formazione, Missione, Promozione Associativa. Ciascun Consigliere Diocesano afferisce preferibilmente ad una sola area tenendo conto del proprio carisma personale, delle condizioni di vita, degli incarichi associativi, e in modo che ciascuna Area conti almeno 4 componenti e sia rappresentativa delle varie fasce d'età. Il Presidente diocesano non afferisce ad alcuna Area in particolare, ma partecipa ai lavori di tutte le Aree. Compito delle Aree è la

formulazione e la cura di progetti unitari, la cui approvazione spetta all'intero Consiglio Diocesano.

- a) L'Area Formazione studia i modi per attuare il Progetto formativo dell'Azione Cattolica Italiana; cura l'essere adulti nella fede; propone percorsi di formazione per le figure educative degli adulti, dei giovani, degli adolescenti e dei ragazzi. A tale Area afferiscono il Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi e il Vicepresidente che cura l'attenzione ai Giovanissimi. Coordina l'Area un Vicepresidente.
 - b) L'Area Missione individua i progetti di attenzione al territorio e alla vita quotidiana e i progetti di servizio, di educazione alla pace, alla mondialità, alla cittadinanza, da proporre all'Associazione, curando la collaborazione con altre realtà ecclesiali e civili. Fanno parte dell'Area i Segretari dei Movimenti. Coordina l'Area un Vicepresidente.
 - c) L'Area Promozione Associativa promuove il carisma dell'Azione Cattolica e ne cura l'adesione, cura i rapporti con le Associazioni Territoriali e la loro vita associativa; fa conoscere l'Azione Cattolica all'esterno e in particolare alle comunità parrocchiali ove l'Associazione non è presente; si preoccupa della circolazione delle informazioni; promuove la diffusione dei cammini e della stampa dell'Associazione. Coordina l'Area il Segretario Diocesano.
2. I Consiglieri Diocesani possono temporaneamente riunirsi in settori (giovani e adulti) per progetti legati a specifiche finalità associative relative ai settori stessi. Tali progetti sono coordinati dai Vicepresidenti relativamente al settore di appartenenza.
 3. Il Consiglio Diocesano si riunisce in via ordinaria sei volte l'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana, previamente comunicato. Il calendario degli incontri ordinari del Consiglio Diocesano è comunicato all'inizio dell'anno associativo.
 4. I Consiglieri Diocesani assenti ingiustificati ai lavori del Consiglio per più di tre volte sui sei incontri ordinari fissati nell'anno associativo decadono dal loro incarico.
 5. In caso di decadenza o dimissioni subentra il primo dei non eletti nella stessa lista del Consigliere decaduto. In caso di esaurimento della lista il Consiglio decide in merito alle procedure di sostituzione.
 6. In caso di impedimento protratto nel tempo (ad esempio periodi di studio o lavoro fuori diocesi, gravidanze, malattie), i Consiglieri possono chiedere al Consiglio di essere sostituiti fino al termine dell'anno associativo dal primo dei non eletti nella stessa lista del Consigliere da sostituire. Al termine del periodo stabilito il Consigliere sostituito rientra nelle sue funzioni.

Art. 15 LA PRESIDENZA DIOCESANA

1. La Presidenza Diocesana è formata dal Presidente Diocesano, da quattro Vicepresidenti (due giovani e due adulti), da un Responsabile e da un Viceresponsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario Generale, dall'Amministratore, dai Segretari dei Movimenti diocesani. Uno dei quattro Vicepresidenti ha cura particolare dei giovanissimi.
2. I componenti della Presidenza Diocesana partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e in questo quadro curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare. La Presidenza Diocesana si riunisce almeno 6 volte l'anno su convocazione del Presidente Diocesano che ne fissa l'ordine del giorno.
3. La Presidenza Diocesana:
 - a) promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unitarietà;
 - b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio Diocesano;
 - c) promuove e cura il cammino annuale proposto dall'Associazione Nazionale e il Progetto Formativo dell'Azione Cattolica Italiana;

- d) cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali i Pastori ad esse preposti esercitano congiuntamente il loro ministero;
- e) assicura la stabile collaborazione dell'Associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Art. 16 IL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Presidente Diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio Diocesano; convoca e presiede l'Assemblea Diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione; rappresenta l'Azione Cattolica Diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
2. In caso di assenza il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano.

Art. 17 ELEZIONE DELLA TERNA PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Consiglio Diocesano provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente Diocesano, secondo quanto previsto dall'art. 22 lettera d) dello Statuto Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, indicando tre nominativi da trasmettere all'Ordinario diocesano, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.
2. La designazione della terna da parte del Consiglio Diocesano avviene secondo la procedura fissata dall'art. 10 del Regolamento Nazionale di attuazione dello Statuto Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana per il conferimento degli incarichi direttivi.
3. Il Consiglio Diocesano, convocato dal Presidente uscente nella prima seduta dopo l'Assemblea diocesana elettiva, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni. Esaurite le operazioni elettorali secondo il richiamato art. 10 del Regolamento Nazionale di attuazione, la commissione redige e sottoscrive apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione all'Ordinario diocesano.

Art. 18 ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI LA PRESIDENZA DIOCESANA

1. Il Consiglio Diocesano, convocato in apposita seduta dal Presidente subito dopo la sua nomina da parte dell'Ordinario diocesano, elegge gli altri componenti della Presidenza Diocesana. Le proposte di candidatura per i quattro Vicepresidenti, il Responsabile e il Viceresponsabile dell'A.C.R. sono di competenza del Consiglio. Le proposte di candidatura per il Segretario e l'Amministratore sono di competenza del Presidente. Le proposte di candidatura per i Segretari dei Movimenti sono di competenza del Movimento secondo quanto descritto all'art. 8.
2. Nel primo scrutinio le candidature per i quattro Vicepresidenti, per il Responsabile e il Viceresponsabile dell'A.C.R. possono essere formulate solo tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea. Dal secondo scrutinio in poi possono essere candidati tutti gli associati dell'Azione Cattolica Diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età.
3. Ogni Consigliere diocesano indica su un'apposita scheda una candidatura per ciascun componente della Presidenza diocesana di competenza del Consiglio. Le candidature si ritengono formulate quando ottengono il sostegno di almeno 3 Consiglieri.
4. Per l'elezione dei componenti della Presidenza ciascun Consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, a scelta fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 19 IL COMITATO DEI PRESIDENTI PARROCCHIALI

1. I Presidenti Parrocchiali costituiscono il Comitato dei Presidenti Parrocchiali, convocato dalla Presidenza Diocesana almeno due volte all'anno, anche congiuntamente al Consiglio Diocesano.
2. Il Comitato dei Presidenti Parrocchiali svolge un ruolo consultivo e istruttorio per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio Diocesani che riguardano la programmazione delle Settimane dell'Azione Cattolica Italiana e la vita dell'AC sul territorio; verifica l'andamento della vita associativa e l'attuazione del programma diocesano; cura la collaborazione tra le Associazioni territoriali e sostiene le comunità parrocchiali che chiedono di avviare un cammino associativo. Per tale ragione al suo interno può articolarsi secondo le zone pastorali previste dalla diocesi di Ancona-Osimo.

Art. 20 L'EQUIPE PER L'A.C.R. E L'EQUIPE PER I GIOVANISSIMI

1. Si costituiscono le Equipe per l'A.C.R. e l'Equipe per i Giovanissimi come strumenti di sostegno al lavoro del Consiglio Diocesano e al fine di garantire un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana grazie a percorsi permanenti, organici e gradualisti, attenti alle diverse età e fasi di crescita. Compito delle Equipe è quello di proporre mediazioni del cammino unitario a misura delle diverse fasi della crescita.
2. Le Equipe sono coordinate rispettivamente dal Responsabile e dal Vicespagnabile dell'A.C.R. e dal Vicepresidente che ha la cura particolare dei giovanissimi. I coordinatori delle Equipe presentano i componenti delle stesse al Consiglio.
3. L'Equipe per l'A.C.R., in particolare, cura il percorso di Iniziazione Cristiana di bambini e ragazzi.
4. L'Equipe per i Giovanissimi propone agli adolescenti un percorso di crescita che li porti a scelte e decisioni di fede, di servizio e di vita secondo quanto indicato dal Progetto Formativo dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 21 NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
2. Il Consiglio e la Presidenza diocesana, con apposita deliberazione, possono far partecipare ai propri lavori, in ogni caso senza diritto di voto, altre persone che non ne facciano parte, ma che per l'incarico ricoperto o per la specifica esperienza possono portare uno specifico e qualificato contributo.

TITOLO QUARTO L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE E I SUOI ORGANI

Art. 22 GLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE O INTERPARROCCHIALE

1. Gli organi dell'Associazione Parrocchiale o Interparrocchiale sono: l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente.

Art. 23 L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE O INTERPARROCCHIALE

1. L'Assemblea parrocchiale o interparrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Diocesana, giovani e adulti, che partecipano alla vita delle comunità parrocchiali. I bambini e i ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente per la programmazione della vita associativa in attuazione del programma della Azione Cattolica Diocesana e tenuto conto del piano pastorale delle Parrocchie.
3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, la prima per la programmazione e la seconda per la verifica del programma.

Art. 24

IL CONSIGLIO PARROCCHIALE O INTERPARROCCHIALE

1. Il Consiglio è composto dal Presidente, da un Vicepresidente per comunità parrocchiale a cui si riferisce l'Associazione Territoriale, dal Responsabile dell'A.C.R. (se l'A.C.R. è presente) e dal Responsabile dei giovanissimi (se i giovanissimi sono presenti).
2. L'Assemblea può eleggere ulteriori soci come Consiglieri dell'Associazione Territoriale. Tali Consiglieri non sono automaticamente delegati all'assemblea diocesana ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera a) dell'atto normativo.
3. Su proposta del Presidente Parrocchiale possono essere nominati un Segretario e un Amministratore.
4. Il Consiglio:
 - a) promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
 - b) cura l'attenzione al territorio e la programmazione organica; coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi, delle linee decise dalla Assemblea, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Presidenza diocesana e dal Consiglio diocesano;
 - c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano i soci;
 - d) nomina le figure educative dei singoli gruppi di associati per archi di età, che costituiscono il gruppo dei responsabili educativi;
 - e) cura costanti rapporti di comunione con il Parroco;
 - f) assicura la stabile collaborazione dell'Associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
 - g) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 25

IL PRESIDENTE PARROCCHIALE O INTERPARROCCHIALE

1. Il Presidente Parrocchiale promuove e coordina l'attività del Consiglio, che convoca almeno quattro volte l'anno; convoca e presiede l'Assemblea parrocchiale; si fa garante della comunione dell'Associazione Territoriale con l'Associazione Diocesana e i suoi organi; rappresenta l'Associazione negli organi pastorali parrocchiali; cura costanti rapporti di comunione con il parroco di ciascuna comunità cui afferisce.
2. I Vicepresidenti possono sostituire il Presidente negli organi pastorali parrocchiali.

Art. 26

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE O INTERPARROCCHIALE

1. L'Assemblea parrocchiale o interparrocchiale all'inizio di ogni triennio elegge il Consiglio. La data dell'assemblea parrocchiale elettiva viene concordata con la Presidenza Diocesana.
2. Il candidato più votato dall'Assemblea Territoriale come Presidente Parrocchiale o Interparrocchiale viene proposto dal Consiglio parrocchiale o Interparrocchiale all'Ordinario Diocesano per la nomina.
3. Per ciascun altro incarico, Vicepresidenti, Responsabile dell'A.C.R. (se l'A.C.R. è presente) e Responsabile dei giovanissimi (se sono presenti i giovanissimi) è eletto il candidato più votato. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Ogni componente l'Assemblea partecipa alle votazioni per ciascun incarico indicata ai commi 2 e 3 e può esprimere una sola preferenza per ognuno di esso.

Per favorire la partecipazione democratica dei ragazzi, l'Assemblea parrocchiale o interparrocchiale, può proporre modalità di partecipazione degli stessi al Consiglio parrocchiale o interparrocchiale. Tale

partecipazione

ha

valore

al

più

consultivo.

Art. 27

IL GRUPPO DEI RESPONSABILI EDUCATIVI

1. I singoli gruppi formativi distinti per fasce d'età sono affidati dalle Presidenze parrocchiali o interparrocchiali a figure educative, mature nella fede e maggiorenti, che abbiano seguito i percorsi di formazione proposti dal Consiglio Diocesano.
2. Il Consiglio parrocchiale o interparrocchiale promuove e verifica la partecipazione del gruppo dei responsabili educativi a tutte le attività formative specifiche per le figure educative indicate dal Consiglio Diocesano.
3. Il Consiglio parrocchiale o interparrocchiale può richiedere al Consiglio Diocesano, all'Equipe per l'A.C.R. o all'Equipe per i giovanissimi, secondo le varie fasce d'età, che la cura dei gruppi dei soci sia affidata derogando al comma 1. Tale deroga deve avere caratteri temporanei ed è volta a garantire l'effettiva partecipazione ai percorsi di formazione proposti.
4. Il Consiglio Parrocchiale o interparrocchiale incontra periodicamente il gruppo dei responsabili educativi dell'Associazione territoriale, allo scopo di programmare, monitorare e verificare l'attività formativa dell'Associazione.

TITOLO QUINTO NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 28

RISORSE E PATRIMONIO

1. Le risorse economiche dell'Associazione Diocesana sono costituite:
 - a) dalle quote associative dei soci;
 - b) dai contributi della Diocesi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e degli organismi internazionali;
 - c) da donazioni e lasciti testamentari;
 - d) da rimborsi;
 - e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) da beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo e dalle relative rendite.
2. Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari (questi ultimi accettati con beneficio di inventario), il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 29

BILANCI

1. L'esercizio sociale dell'Associazione Diocesana si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio Diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 30 **RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE**

1. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati nell'esercizio della propria attività e per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati con Enti pubblici e privati.
2. L'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Diocesano, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 31 **LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**

1. La gestione amministrativa spetta alla Presidenza Diocesana che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente. L'amministratore è coadiuvato dal Comitato per gli Affari Economici.
2. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore Diocesano che lo presiede, e da almeno due componenti individuati per competenza all'interno dell'Associazione e designati dal Consiglio su proposta del Presidente Diocesano.
3. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a) formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
 - c) questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'Amministratore.
4. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dal Presidente Diocesano almeno una volta ogni semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore lo ritengano necessario.

Art. 32 **SEDUTE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

Di tutte le riunioni degli organismi associativi, diocesani, zionali e parrocchiali, e delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale, dal quale risultino le singole posizioni emerse nei dibattiti che hanno portato alle decisioni stesse.

PARTE TERZA

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 MODIFICHE ALL'ATTO NORMATIVO

1. Le modifiche all'Atto Normativo Diocesano possono essere proposte dal Consiglio Diocesano, da un terzo del Comitato Presidenti o dal 10% del numero di soci iscritti maggiorenni.
2. Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.
3. Le modifiche all'Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.
4. Il Consiglio Diocesano provvede ad integrare e modificare l'Atto Normativo approvato dall'Assemblea Diocesana secondo le indicazioni contenute nella valutazione di conformità del Consiglio Nazionale.

Art. 34 SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione Diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica dell'Ordinario Diocesano.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe.

Art. 35 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al suo Regolamento Nazionale di attuazione, ai Regolamenti diocesani, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.